## IL TRIBUNALE DI PRATO

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. F. A. Genovese

Presidente

Dr. ssa M. Iannone


Giudice

Dr. ssa Marinella Acerbi

Giudice estensore

ha pronunciato il seguente

## decreto



Osserva quanto segue.

Dichiarato il fallimento di SO. PA. SA. SPA in liquidazione con sentenza emessa in data 10.2.2010, la DITTA STUDIO R. di MARIO R., deducendo di essere creditrice nei confronti della società fallita dell'importo di complessivi € 105.734,54, presentava istanza di ammissione allo stato passivo della predetta somma, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 3 c. c., dovutagli a titolo di provvigioni maturate, indennità per cessato rapporto ex art. 1751 c. c. ed indennità di mancato preavviso in forza di contratto di agenzia stipulato con la società debitrice a partire dall'anno 1996. Il Giudice Delegato, con provvedimento emesso in data 3.6.2010, ammetteva solo parzialmente la DITTA STUDIO R. di MARIO R. al

passivo fallimentare sulla base della seguente motivazione: "indennità non dovute in quanto la cessazione non dipende dalla volontà So. Pa. Sa. Ammesso per sole provvigioni che si compensano con credito So. Pa. Sa. Inoltre, come principio generale, il rapporto è proseguito di fatto con Mofitex".

Di detto decreto il creditore riceveva comunicazione da parte del Curatore del fallimento a mezzo raccomandata A/R in data 22.6.2010.

La DITTA STUDIO R. di MARIO R. ha proposto l'opposizione oggi in esame, lamentando l'infondatezza della motivazione del provvedimento del Giudice Delegato, laddove questi ha escluso dall'ammissione i crediti vantati a titolo di indennità per cessato rapporto e di mancato preavviso, ritenendo che la cessazione del rapporto di agenzia fosse intervenuta per causa indipendente dalla volontà della società debitrice.

Più specificatamente a sostegno dell'opposizione proposta la DITTA STUDIO R. di MARIO R. ha rilevato come nel caso, contrariamente a quanto indicato nella predetta motivazione, la cessazione del rapporto contrattuale non fosse avvenuta in modo automatico, bensì a seguito dell'opzione del curatore per lo scioglimento del relativo contratto. Invero, a tal riguardo l'opponente ha evidenziato come, dopo la riforma della legge fallimentare, lo scioglimento del contratto di agenzia in caso di fallimento del preponente non operi più ipso iure, ma appunto per volontà del curatore, con la conseguente spettanza a favore dell'agente, a norma del combinato disposto degli artt. 72 e 78 l. f., dell'indennità prevista dall'art. 1751 c. c.

Quanto poi all'ulteriore motivazione addotta per sostenere la non ammissione allo stato passivo dei crediti spettanti a titolo di indennità, ossia la prosecuzione di fatto del rapporto con Mofitex s. r. l., società cessionaria dell'azienda, l'opponente ne ha parimenti rilevato l'infondatezza, evidenziando come, nel caso di specie, le parti del contratto di affitto di azienda avessero espressamente derogato alla previsione del subentro del cessionario nei rapporti contrattuali già facenti capo al cedente, tra i quali appunto anche quelli di agenzia, a tal fine prevedendo una specifica clausola volta ad eseludere siffatto subentro automatico, dunque una suscessione

nel rapporto senza soluzione di continuità (
Ribadito, alla stregua delle sopra richiamate argomentazioni, il proprio diritto alle invocate indennità, l'opponente ha dunque concluso chiedendo in via principale, che il Tribunale, previamente accertati e dichiarati lo scioglimento dei contratto di agenzia.

stipulato con SO. PA. SA. SPA in liquidazione ed il mancato subentro nel predetto rapporto da parte di Mofitex s. r. l., ammetta al passivo del fallimento della predetta società, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 3 c. c., la somma spettante a titolo di indennità per cessato rapporto ex art. 1751 c. c. e di indennità di mancato preavviso pari a complessivi € 105.734,54. In subordine il medesimo opponente ha peraltro chiesto al Tribunale, per l'ipotesi di mancata ammissione al passivo della predetta somma, di accertare e dichiarare che l'impresa affittuaria Mofitex s. r. l. è subentrata alla cedente SO. PA. SA. SPA in liquidazione nel contratto di agenzia intercorrente con la DITTA STUDIO R. di MARIO R. e per l'effetto di accertare e dichiarare l'obbligo in capo

alla predetta cessionaria di corrispondere a favore dell'opponente, in caso di scioglimento del contratto di agenzia, le indennità a questi spettanti dal momento di insorgenza del rapporto con la società cedente, con salvezza di ogni diritto dallo stesso derivante. Costituitasi in giudizio, la curatela del fallimento ha eccepito l'inammissibilità l'infondatezza dell'opposizione proposta, evidenziando in particolare come, in caso di fallimento della società preponente, contrariamente all'assunto di parte opponente, il contratto di agenzia si sciolga ope legis, senza che a detto scioglimento consegua alcun diritto dell'agente alla corresponsione di indennità, ciò in forza di un ormai risalente quanto consolidato orientamento giurisprudenziale dalla convenuta espressamente richiamato. Quanto poi all'ulteriore domanda avanzata da parte opponente in subordine, diretta ad ottenere, per l'ipotesi di mancata ammissione al passivo delle somme richieste. l'accertamento dell'obbligo in capo a quest'ultima di corresponsione delle indennità spettanti all'agente in caso di scioglimento del contratto, la curatela ne ha rilevato la palese inammissibilità trattandosi anzitutto di domanda nuova e comunque diretta ad ottenere una pronuncia nei confronti di un soggetto, la società affittuaria dell'azienda appunto, estraneo al presente giudizio.

Posto ciò, la curatela del fallimento SO. PA. SA. SPA in liquidazione ha pertanto concluso per il rigetto dell'opposizione svolta dalla DITTA STUDIO R. di MARIO R..

Concesso alle parti, all'udienza del 21.10.2011, termine di giorni sessanta per il deposito di memorie *ex* art. 99 l. f., all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.

Orbene, il Tribunale, esaminati gli atti ed i documenti di causa, ritiene che l'opposizione proposta da DITTA STUDIO R. di MARIO R. non sia fondata e non meriti pertanto accoglimento.

Invero, l'assunto di parte opponente secondo il quale, a seguito

dell'entrata in vigore della riforma, il fallimento del preponente non comporterebbe più, come in passato sostenuto da pressoché unanime giurisprudenza, l'automatico scioglimento del rapporto negoziale di agenzia, non può in realtà condividersi. Ora, benché, alla stregua della nuova disciplina dei rapporti pendenti di cui al novellato art. 72 | f., debba senz'altro riconoscersi che, in forza della regola generale ivi introdotta, un contratto in corso di esecuzione alla data del fallimento, per il quale non operi una peculiare disciplina non si scioglie rimanendo piurtosto sospeso in una sorta di fase di quiesgenza fintantoché il curatore non opti per la cessazione ovvero per la prosecuzione del relativo rapporto

negoziale, non può tuttavia condividersi quell'interpretazione che, appunto valorizzando la predetta disciplina, pretende di applicare siffatta disposizione anche al contratto di agenzia, escludendone l'automatico scioglimento in caso di fallimento di uno dei contraenti. Orbene, pur preso atto della nuova regola generale contenuta nel novellato art. 72 l. f., ritiene il Collegio che, alla stregua del peculiare intuitus personae e del conseguente carattere fiduciario che caratterizza il rapporto di preposizione, anche dopo la riforma, con riferimento al contratto di agenzia, meriti comunque di essere ribadito quell'orientamento che ne sostiene lo scioglimento ope legis, con esclusione del diritto dell'agente alla corresponsione delle indennità per cessato rapporto e di mancato preavviso

appunto in conseguenza dell'operatività dello scioglimento del contratto per causa indipendente dalla volontà delle parti.

Per tali motivi dunque, ribadita l'automaticità della cessazione del rapporto negoziale di agenzia intercorrente tra parte opponente e la società fallita, il provvedimento emesso dal giudice delegato appare senz'altro condivisibile nel contenuto e nella motivazione, dovendosi conseguentemente rigettare la presente opposizione.

Quanto poi all'ulteriore domanda avanzata da parte opponente in subordine, diretta ad ottenere, per l'ipotesi di mancata ammissione al passivo delle somme richieste a titolo di indennità, la declaratoria del subentro nel contratto di agenzia da parte di Mofitex s. r. l., società affittuaria dell'azienda, nonché volta ad accertare e dichiarare la sussistenza in capo a quest'ultima dell'obbligo di corresponsione a favore dell'opponente delle invocate indennità, la stessa, in quanto nuova, è inammissibile ai sensi dell'art. 98 l. f., escludendosi pacificamente che nel giudizio di opposizione ivi disciplinato - regolato sulla base di principi analoghi a quelli che presiedono agli ordinari giudizi di gravame - il creditore opponente possa appunto proporre domande nuove o più ampie rispetto a quelle fatte valere con l'insinuazione al passivo. Peraltro l'inammissibilità della predetta domanda discende altresì dalla constatazione che la stessa risulta diretta ad ottenere una pronuncia giudiziale nei confronti di soggetto terzo estraneo al presente giudizio.

Quanto alle spese del procedimento, le stesse, per il principio della soccombenza, debbono essere poste a carico di parte opponente nella misura che, in presenza di nota spese, si liquida in dispositivo.

## p. q. m.

Rigetta l'opposizione proposta da DITTA STUDIO R. di MARIO R. allo stato passivo del Fallimento SO. PA. SA. SPA in liquidazione; condanna parte opponente alla rifusione a favore della Curatela convenuta delle spese del procedimento che liquida in  $\in$  5,31 per esborsi,  $\in$  1.587,00 per diritti ed  $\in$  5.342,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge.

